



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Sassari

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 7 del 24/01/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2023**

Nell'anno **2023** addì **24** del mese di **GENNAIO** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione Ordinaria con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Viti Carlo Duilio	Sindaco	X	
Pittorru Giovanni	Vice Sindaco	X	
Pirina Lucia	Consigliere	X	
Filippeddu Cristian	Consigliere	X	
Deiana Vanni	Consigliere	X	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	Consigliere	X	
Calzoni Gavino	Consigliere	X	
Scanu Paola	Consigliere	X	
Marras Gian Michele	Consigliere		X
Petrassu Marcuccia	Consigliere	X	
Abeltino Tonello	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione il **Segretario Comunale Pini Barbara**.

Constatata la legalità della seduta il **Sindaco Viti Carlo Duilio** dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Sassari

Proposta N° 8 del 18/01/2023 di Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU', a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 753 l'aliquota degli immobili accatastati nel gruppo "D" è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

ATTESO che ai sensi del comma 750 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 754 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della L.160/2019, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni Merce), finché permanga tale destinazione non siano, in ogni caso, locate, sono esenti dall'IMU (comma 750 L. 160/2019);

PRESO ATTO della modifica operata dall'art. 5-*decies* del D.L. 146/2021 sull'art. 1, comma 741, lett. b) della L. 160/2019, tramite la quale si è ristretta la disponibilità di esenzione dall'imposta IMU per i coniugi residenti in immobili diversi, stabilendo che *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare"*;

ATTESO che:

1. ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

2. ai sensi dell'art. 1 comma 599 della L. 178/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

3. ai sensi dell'art. 4-*ter* del D.L. 173/2021, si è disposto l'esonero dall'IMU per l'intero anno di imposta 2021 per le persone fisiche, possessori di immobili concessi in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per

morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021;

EVIDENZIATO che il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 757 a decorrere dal 2021, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

VISTA la mancanza della piattaforma sul Portale del Federalismo Fiscale per la composizione del prospetto delle aliquote che costituisce allegato obbligatorio alla delibera;

VISTA la circolare n. 1/DF del 18 Febbraio 2020 in riferimento ai chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote alla nuova IMU Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) nella quale viene specificato che per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante;

RILEVATO che alla data odierna la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che non risulta emanato il decreto previsto dal comma 756 della L. 160/2019;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che:

• con decreto del Ministro dell'interno del 13 Dicembre 2022, (Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022) d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 Marzo 2023;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- a) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- b) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- c) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, approvato con Delibera di consiglio n. 5 del 12/03/2020, correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2023/2025 approvato con delibera di Giunta Comunale n.4 del 13/01/2023 (art.11 Dlgs n.118/2011);

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

EVIDENZIATO che nonostante la possibilità di aumentare le aliquote e le tariffe per incrementare le proprie risorse finanziarie, è intendimento dell'Amministrazione Comunale non procedere all'aumento della pressione fiscale a livello locale e anzi di provvedere a diminuire l'aliquota dei Fabbricati accatastati in categoria C/1 dello 0,50‰ portandola da 8,40‰ a 7,90‰ al fine di venire incontro alle attività commerciali Botteghe e Negozi già fortemente gravate dallo stato di emergenza in essere dal 2020;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

Di approvare, per l'anno 2023 le aliquote della nuova IMU, come di seguito riepilogate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/	4,00 ‰
Altri fabbricati	8,40 ‰
Fabbricati categoria catastale C/1 (Botteghe e Negozi)	7,90‰
Aree edificabili 7,60	7,60 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 della L. 160/2019	0,00 ‰
Fabbricati di Categoria D	8,40 ‰
Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze	200€

1. Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;
2. Di dare atto che ai sensi della circolare n. 1/DF del 18 Febbraio 2020 in riferimento ai chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote alla nuova IMU art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) nella quale viene specificato che per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo inseguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante;
3. Di dare atto che alla data odierna la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che non risulta emanato il decreto previsto dal comma 756 della L. 160/2019;

VISTA l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Viti Carlo Duilio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Pini Barbara

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pini Barbara

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).